



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 19/11/2019

**OGGETTO: Ricorso al Tar – CT promosso dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore .
Rappresentanza in giudizio e nomina legale.**

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Diciannove** del mese di **Novembre** ore **12,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Sindaco Prof. P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar – CT promosso dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore . Rappresentanza in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Giovanni Marchese con studio legale in Messina.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 153 DEL 18.11.2019

Oggetto:	Ricorso al Tar-Ct promosso dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore & C. s.a.s. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, proposto dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore & C. s.a.s., in persona delle socie accomandatari e legali rappresentanti, Sig.re Lidia D'Amore e Francesca D'Amore, pervenuto a questo Ente in data 31.10.2019 Prot.n. 21980, per l'annullamento della Deliberazione di C.C. n. 22 del 27.05.2019, con vittoria di spese; **(ALL. 1)**

Che, con nota prot. n. 22147 del 05.11.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco, all'Assessore al Contenzioso ed al Presidente del C.C., al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con disposizione apposta in calce alla suddetta nota Prot.n. 22147/2019, il Sindaco ha comunicato la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso disponendo all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della "Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto";

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, proposto dalla D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.S., di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



Il Proponente



All - 1


Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

contatore


E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

SI NOTIFICA RICORSO AL T.A.R. SICILIA-CATANIA PROPOSTO DALLA D'AMORE DI L.
E F. D'AMORE & C. S.A.S. CONTRO IL COMUNE DI GIARDINI NAXOS + 2



AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

Ricorso

Per la D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s., c.f. e P. Iva 02519390831 (già Immobiliare D'Amore di D'Amore Salvatore & C. S.a.s.), con sede in Giardini Naxos (ME), via Consolare Valeria, 166 - in persona delle socie accomandatari e legali rappresentanti, signore, Lidia D'Amore (c.f. DMRLDI62B66L042I), nata a Taormina il 26.02.1962 e residente in Giardini Naxos (ME), Strada Zagari s.n., e Francesca D'Amore (c.f. DMRFNC57D69E555N), nata a Letojanni (ME) il 29.04.1957, residente in Forza D'Agrò (ME), Contrada Fondaco Parrino s.n. - rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avvocato Guido Barbaro (c.f.: BRBGDU55M29F158I; pec: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it; fax. 090/6513473), del Foro di Messina; presso il cui indirizzo PEC chiede che vengano eseguite tutte le comunicazioni e notificazioni; elettivamente domiciliata in Catania, via Cervignano, 15, presso lo studio dell'avv. Katia Riolo (C.F.: RLIKTA75S54C351U; pec: katia.riolo@pec.ordineavvocaticatania.it);

contro

1. Il Comune di Giardini Naxos (ME) (C.F. 00343940839), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, dom.to per la carica presso la Casa Municipale;
2. l'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
3. l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive (C.F. 80012000826),

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

in persona dell'Assessore *pro tempore*, dom.to per legge presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

per l'annullamento

- 1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Giardini Naxos n. 22 del 27 maggio 2019 (**doc. 1**), pubblicata all'albo pretorio del Comune anzidetto dal 18 luglio al 2 agosto 2019 (**doc. 2**), con la quale è stato adottato il Piano di Urbanistica Commerciale;
- 2) del decreto di approvazione del Piano anzidetto, emesso dall'Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente (del quale la ricorrente non conosce né la data né il numero);
- 3) o, in mancanza di provvedimento assessoriale espresso, del provvedimento tacito di approvazione del Piano medesimo, formatosi, per decorso del termine, ai sensi dell'art. 5, comma 5° della l. reg. n. 28/1999;
- 4) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.

Fatto

La società ricorrente (d'ora in poi: soc. D'Amore), il 25 luglio 2008 ha presentato un'istanza (ai sensi del DPR n. 447/1998, richiamato in Sicilia dagli artt. 36 e 36 L. reg. n. 10/2000) volta ad ottenere l'approvazione, in variante al P.R.G., di un progetto per la realizzazione di una grande struttura commerciale di vendita, da ubicarsi nella contrada Pallio del territorio del Comune di Giardini Naxos, con destinazione "E" agricola. Nell'istanza anzidetta aveva chiesto anche il rilascio della concessione edilizia e della licenza amministrativa.

Nella conferenza di servizi del 12.09.2011 (**doc. 3**), che aveva fatto seguito a quella del 13.07.2011 (**doc. 4**), acquisito il parere favorevole

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 51 del 5.09.2011 (doc. 5), l'istanza è stata accolta e poiché la realizzazione dell'anzidetta struttura commerciale comporta variante allo strumento urbanistico, è stata demandata al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva del progetto medesimo.

Come risulta dal verbale della conferenza dei servizi del 13.07.2011, l'intervento in questione ha ad oggetto un'unica grande struttura di vendita non alimentare.

Nel verbale della conferenza dei servizi del 12.09.2011, con riferimento al citato parere dell'A.R.T.A n. 51 del 5.09.2011, si legge: *"Viene acquisito il parere ... con cui viene dato l'assenso ... all'approvazione del progetto in variate allo strumento urbanistico vigente ... e pertanto costituisce l'assenso ad una proposta di variante rispetto alla quale si esprimerà definitivamente il Consiglio Comunale."* Dopodiché la conferenza ha così deliberato: *"l'accoglimento della domanda presentata ... per la realizzazione di una struttura commerciale che comporta variante allo strumento urbanistico ..."*.

Nel predetto parere A.R.T.A. n. 51/2011 si legge: *"... l'intervento di che trattasi è configurato come intervento autonomo e di completamento dell'offerta commerciale del centro commerciale I Gabbiani al quale è collegato tramite la zona parcheggi per la clientela; ..."* (pag. 1., penultimo rigo).

A seguito della conferenza dei servizi del 12.09.2011, il Comune ha proceduto alle pubblicazioni di legge e la ricorrente si è accollata l'onere economico delle pubblicazioni su di un quotidiano a diffusione nazionale e sulla GURS. Non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

La proposta di variante è stata esaminata una prima volta dal

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Consiglio Comunale, con la deliberazione Consiliare n. 21 del 28 agosto 2014 (**doc. 6**), corredata da pareri positivi, e ne è stato differito l'esame per approfondimenti.

La contrada Pallio - seppure ricadente, secondo il P.R.G., in zona "E" agricola - ospita anche la grande struttura di vendita denominata "I Gabbiani", alla quale è collegata quella oggetto del presente giudizio. A qualche centinaio di metri di distanza si trova un'altra grande struttura di vendita, denominata "Tuttoscarpe Megastore", e, poco più vicino, un ampio edificio nel quale sono ubicati numerosi esercizi di vendita, che costituiscono una sorta di centro commerciale.

Come detto, la proposta di variante urbanistica presentata nel luglio 2008 dalla ricorrente, si avvaleva delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 447/1998, recepito in Sicilia dagli articoli 36 e 37 della L. reg. n.10/2000, per effetto delle quali, in mancanza di aree sufficienti, gli interventi produttivi potevano essere localizzati seguendo il procedimento della variante urbanistica semplificata; e poiché la destinazione urbanistica dell'area (località Pallio) nella quale ricade l'intervento della soc. D'Amore è "E agricola", si doveva, per l'appunto, procedere all'anzidetta variante semplificata.

Analogha richiesta di variante semplificata al P.R.G., presentata da altra ditta, la Kalos s.r.l., l'8.01.2010 (un anno e mezzo dopo quella della soc. D'Amore), è stata approvata dal C.C., in variante al P.R.G., con deliberazione n. 54 del 19.09. 2011 (**doc. 7**). L'intervento anzidetto, riguardava un'area, sita anch'essa nella c.da Pallio, confinante con quella della ricorrente, ed era finalizzato alla realizzazione di un bowling e di una media struttura di vendita. Nella predetta deliberazione consiliare n.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

54/2011 il Comune di Giardini Naxos aveva riconosciuto e dato atto che nel territorio comunale non esistevano altre aree disponibili per localizzare l'intervento della Kalos.

E' avvenuto che il Consiglio Comunale di Giardini Naxos, con deliberazione consiliare n.19 del 7.05.2018, ha deciso di non approvare la proposta di variante al PRG presentata dalla soc. D'Amore (doc.8).

Nella dichiarazione di voto del presidente (all. 2 alla deliberazione n.19/2018), alla quale hanno aderito altri consiglieri, si è sostenuto che esisterebbero delle aree disponibili nella località Chianchitta, la cui destinazione urbanistica è "D1 industriale" e che tale disponibilità sarebbe confermata dalle deliberazioni nn. 63/2015, 32/2016 e 33/2016, adottate dal Commissario *ad acta*. Ciò avrebbe impedito l'approvazione della variante chiesta dalla ricorrente, giacché ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447/1998, presupposto della variante urbanistica semplificata è l'assenza, nel territorio comunale di altre aree sufficienti.

La ricorrente ha, pertanto, impugnato la su citata deliberazione con ricorso al T.A.R. Catania adito, iscritto al n.1468/2018 R.G. (assegnato alla prima sezione). Col predetto gravame ha impugnato anche i verbali della 1° commissione consiliare n. 2 del 19.02.2018 e n. 3 del 19.03.2018, richiamati nella delibera anzidetta. Il Comune di Giardini si è costituito in giudizio con l'Avv. Giovanni Marchese del Foro di Messina.

Va detto per inciso che, sempre nel 2018, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 del 23 maggio, ha bocciato un altro intervento della Kalos (in variante a quello assentito con la citata delib. n. 51/2011).

Avviene, adesso che, con la deliberazione n. 22 del 27 maggio

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

2019 (doc. 1, cit.), affissa all'albo pretorio dal 18 luglio 2019 al 2 agosto 2019 (doc. 2, cit.), il Consiglio Comunale ha adottato il "Piano di Urbanistica Commerciale ... in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n.28/99."

L'organo consiliare ha localizzato le aree destinate alle strutture commerciali di vendita nella su citata zona D1 e nella zona D2 del PRG, destinate, rispettivamente all'industria leggera ed all'artigianato ed ha ritenuto che tale localizzazione non comporterebbe variante urbanistica.

La soc. D'Amore ricorrente non ha potuto accertare quando la deliberazione sia stata trasmessa all'Assessorato Regionale T. ed A. per l'approvazione prescritta dall'art. 5, comma 5° l. reg. n. 28/1999.

Prima di entrare nel merito della questione, si ricorda che Il Comune di Giardini Naxos è dotato di un PRG approvato con D. Ass. n. 152 del 18.04.1985 (doc. 9), il quale, per quanto riguarda l'area di Chianchitta, l'ha destinata a zona "D1, industrie (leggere e di trasformazione)." Il relativo strumento di attuazione era costituito da un P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi) esteso all'intera zona, mai adottato. Per quanto riguarda le attività artigianali, lo strumento urbanistico le ha localizzate nella zona D2. La zona D1 è estesa più di diciotto ettari. La zona D2 è estesa più di un ettaro.

Nell'art. 15 delle norme di Attuazione del P.R.G. di Giardini Naxos (doc.10) è scritto: "14) Zona industriale D".

Nella tabella dei tipi edilizi per zone omogenee del PRG di Giardini (doc.11) Naxos, si legge:

" D1 INDUSTRIE LEGGERE E DI TRASFORMAZIONE"

" D2 ARTIGIANATO CON ABITAZ. DI SERVIZIO"

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Nella tabella anzidetta, per quanto riguarda la zona "D1", viene richiesto un "*Piano insediam. produttivo esteso all'intera zona.*" Per quanto riguarda la zona "D2", viene richiesto un "*P. di lottizzaz. esteso ad un minimo di mq 5.000*" e viene prescritto che "*L'intera superficie a piano terreno dovrà essere destinata a laboratorio artigianale.*"

Si trascrivono, adesso, alcuni brani della deliberazione consiliare n. 22/2019, qui impugnata, delle norme del PRG di Giardini e di quelle del PUC adottato, con l'avvertenza che il grassetto ed il grassetto sottolineato sono stati inseriti dalla difesa della ricorrente.

Nella proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 maggio 2019 (doc. 1, cit.) si legge: "*Dato atto che il Comune ... è dotato di P.R.G. approvato con D.A. n. 152 del 18.04.1985 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, il quale non prevede specifiche aree da destinare agli insediamenti commerciali ... Considerato pertanto che questo Comune ... è tenuto ad adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni in materia di commercio, provvedendo fra l'altro all'individuazione: di aree destinate ad insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio.*" (proposta, pag. 1, terzultimo rigo e segg).

Si legge altresì: "*Considerato che le aree previste nel presente PUC non subiranno modifiche per quanto concerne le zonizzazioni del P.R.G., approvato con D.A. n.152/1985, e pertanto rimangono confermati i relativi pareri ed atti a supporto.*" (proposta pag. 3, rigo 18 e segg.).

Si legge ancora: "*Considerato che la proposta di P.U.C. (...) non modifica la zonizzazione del P.R.G. vigente e la destinazione urbanistica delle varie zone del territorio comunale, risultando modificate esclusivamente le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso, le quali specificano le prescrizioni ed indicazioni riguardo la regolamentazione delle strutture di*

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

vendita già esistenti e da insediare all'interno del territorio comunale " (proposta, pag. 4, penultimo paragrafo).

Nell'intervento dell'Assessore Rizzo, autore della proposta approvata, che costituisce l'all.to 1 alla deliberazione, è scritto: "Con la elaborazione del Piano Urbanistico Commerciale non è stato necessario procedere a variare le zone di P.R.G., per cui l'approvazione del Piano riguarda solo i criteri oggettivi di apertura delle varie tipologie di esercizio commerciale ...". E' scritto, inoltre: "Nel territorio comunale sono consentite aperture di grandi strutture di vendita che non superino i mq. 2500 di vendita ... Tali tipologie di strutture sono consentite nella zona D1 e D2 (...) in quanto in tali zone ne consentono la realizzazione con i dovuti accorgimenti ..."

Nell'elaborato, facente parte del PUC approvato dal C.C., intitolato "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E COMMERCIALE" (doc. 12), e segnatamente nella pag. 34 si legge:

"Art. 7

Zonizzazione prevista dal P.R.G. vigente

Zona D1 e D2 (Chianchitta - Pallio)

Nella zona D1 e D2 del territorio comunale sono previsti i seguenti insediamenti, fermo restando la salvaguardia della realtà in atto esistente:

- a) E' consentita l'apertura degli esercizi di vicinato;*
- b) E' consentita l'apertura di medie strutture di vendita;*
- c) E' consentita l'apertura di grandi strutture di vendita, con una superficie di vendita non superiore ai mq. 2500.*

L'apertura delle grandi strutture di vendita è sottoposta all'applicazione dei seguenti decreti attuativi della normativa di commercio siciliana:

- 1) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11/07/2000;*

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

- 2) Decreto del Presidente della Giunta Regionale siciliana 26/07/2000;
- 3) Decreto dell'Assessore regionale al Commercio 12/07/2000, oltre, chiaramente, le norme regionali e statali in atto vigenti, come pure in materia di igiene e sanità.

Per l'applicazione della dotazione minima di parcheggio pertinenziali per la clientela, per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, nei casi previsti, vedere l'art. 10 del presente piano."

Dunque, secondo il Comune di Giardini Naxos, le zone D1 e D2 hanno destinazione commerciale ed è solo al loro interno che possono essere ubicate le grandi strutture di vendita. Tale circostanza trova conferma planimetrica nella Tav. 2 (doc.13), la quale figura tra gli elaborati del PUC adottato dal C.C.

Ciò posto, come appresso si vedrà, il punto da cui muove il Comune resistente è il frutto di un madornale travisamento di fatto conseguente a palesi difetti di istruttoria e violazioni di legge già denunciati dalla ricorrente col citato ricorso iscritto al n. 1468/2018 R.G..

E' evidente, infatti, che - alla luce di quanto dispone il PRG di Giardini Naxos - e segnatamente di quanto prescrivono le relative Norme di Attuazione e la Tabella dei tipi edilizi, sopra riportate (docc. 10 ed 11, cit.) - le aree denominate D1 (industria leggera) e D2 (artigianato) possiedono una destinazione diversa da quella commerciale ed incompatibile con essa.

Ora, una cosa è il procedere consapevolmente ad una variante al PRG, motivando adeguatamente sulle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a procedere a tanto, tenendo conto dell'incidenza che tale variante esercita sugli standards urbanistici e adottando, pertanto,

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

le conseguenti misure di adeguamento (il tutto, ovviamente, sulla scorta di elaborati tecnici redatti da professionisti muniti di idoneo titolo di studio). Cosa del tutto diversa è (come è avvenuto nel caso di specie) affermare che le strutture commerciali vadano localizzate in aree (D1 e D2) - le quali possiedono rispettivamente destinazione industriale e artigianale, incompatibili rispetto a quella commerciale - muovendo dall'assunto palesemente erroneo secondo il quale ciò non costituirebbe modifica dello strumento urbanistico generale.

Invero, è noto che le varianti ad un PRG possono essere anche normative, nel senso che sono tali quelle che, pur non modificando la perimetrazione dello strumento generale o quella delle singole zone territoriali omogenee, incidono sulle norme di attuazione del PRG. Sul punto, il G.A. si è così espresso: *“La variante urbanistica può rispondere ad esigenze diverse, sicché si distingue tra varianti normative, che concernono soltanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, le varianti specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate) e varianti generali che dettano una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio, rese necessarie perché il piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto a revisioni periodiche; ne consegue che è ben possibile che la variante al piano regolatore generale venga, in ragione di sopravvenuti interessi pubblici, adottata in modifica delle norme di attuazione dello stesso, tanto con portata specifica quanto con portata generale.”* (Cons. Stato, sez. IV, 15/02/2013, n. 922; Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2013, 2, 423). *“Ed ancora In materia urbanistica, la variante urbanistica può rispondere ad esigenze diverse, sicché si distingue tra varianti normative, che concernono soltanto le norme di attuazione del piano regolatore ge-*

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

nerale, le varianti specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate) e varianti generali che dettano una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio, resesi necessarie perché il piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto a revisioni periodiche; pertanto, è ben possibile che la variante al piano regolatore generale venga, in ragione di sopravvenuti interessi pubblici, adottata in modifica delle norme di attuazione dello stesso, tanto con portata specifica quanto con portata generale.” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200; Foro amm. TAR 2012, 1, 301).

Stando così le cose, non v'è dubbio che, nel caso di specie, ci si trovi al cospetto di una variante al PRG, dato che pur non modificando il perimetro delle zone D1 e D2, se ne è modificata radicalmente la destinazione urbanistica da industriale, la prima, ed artigianale, la seconda, a commerciale per entrambe.

Detto questo, si ricorda che l'intervento proposto dalla ricorrente (grande struttura di vendita non alimentare) - respinto con la predetta delibera consiliare n. 19/2018, impugnata col citato ricorso iscritto al n° 1468/2018 R.G. - non è stato consentito perché il Comune ha sostenuto (illegittimamente) che nella zona D1 (Chianchitta) sarebbe stato possibile insediare attività commerciali e che, pertanto, mancava il presupposto per procedere alla variante semplificata in zona agricola, disciplinata dal DPR n. 447/1998, richiesta dalla soc. D'Amore.

Adesso, con la deliberazione n. 22/2019 e gli altri provvedimenti impugnati, l'illegittimo assunto, secondo il quale nel PRG esisterebbero aree entro le quali insediare grandi strutture commerciali di vendita, è

AVV. GUIDO BARBARO

*Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA*

stato reiterato perché il PUC ha individuato la zona D1 e la zona D2 come idonee all'ubicazione di esercizi commerciali, quando invece possiedono rispettivamente destinazione industriale ed artigianale.

Il Comune ha proceduto a tanto, ritenendo, ancora una volta, del tutto illegittimamente, che la destinazione urbanistica delle predette zone D1 e D2 consenta l'insediamento di grandi strutture di vendita e che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna necessità di variare lo strumento urbanistico perché il PUC non avrebbe modificato la destinazione anzidetta. Nel contempo, approvando il secondo emendamento, ha espunto dal PUC l'intervento proposto dalla ricorrente.

L'Ente locale ha, pertanto, reiterato le illegittimità perpetrate in precedenza (delib. n.19/2018 cit.), allorquando ha respinto la proposta di variante della ricorrente, sostenendo che mancava il presupposto per procedere alla variante urbanistica semplificata (ex DPR n.447/1998), in zona agricola, perché la grande struttura di vendita proposta dalla soc. D'Amore poteva essere ubicata nella citata zona D1.

Va da sé che si tratta di un errore madornale - che si fonda sui travisamenti nei quali è in precedenza incappato il Comune, per effetto di reiterate violazioni di legge e di istruttorie male, o per nulla, eseguite - giacché, se si lasciano intatte la cartografia dello strumento urbanistico, la denominazione e perimetrazione delle varie Z.T.O., ma si modifica, com'è avvenuto nel caso di specie, il contenuto delle norme che disciplinano le zone anzidette di attuazione del P.R.G., mutando la destinazione di zona (la tipologia urbanistica che vi può essere insediata), è evidente che è stata adottata una variante al PRG nel senso letterale del termine.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

La ricorrente - la quale si è vista rigettare, nel 2018, la propria richiesta di variante perché vi sarebbero state, nella predetta zona D1, aree disponibili per le grandi strutture di vendita - ha interesse:

- a far dichiarare giudizialmente che - contrariamente a quanto sostiene il Comune di Giardini Naxos - non esistono aree diverse da quelle agricole nelle quali localizzare una struttura commerciale di vendita;
- ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati perché muovono dal presupposto, erroneo ed illegittimo, secondo il quale le aree D1 e D2 avrebbero una destinazione che consente di ubicarvi grandi strutture di vendita e di conseguenza, sostengono che esistevano - e continuano ad esistere - aree alternative, a quelle agricole, nella quali insediare una grande struttura di vendita al di sotto dei 2.500 metri quadrati (il che non è).

Tutto ciò premesso, la soc. D'Amore chiede l'annullamento della deliberazione consiliare su indicata nonché del Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente - del quale non conosce né la data né il numero - con il quale il piano anzidetto è stato approvato. In mancanza di provvedimento assessoriale espresso, chiede l'annullamento del silenzio di cui all'art. 5, comma 5° l. reg. n. 28/1999, in forza del quale le varianti al PRG disposte col PUC si intendono approvate decorsi 45 giorni dalla ricezione, da parte dell'organo regionale, della deliberazione consiliare di adozione della variante.

Motivi

1. Violazione della L.reg. n° 28/1999; del D.P.Reg. 11/07/2000; del Decreto dell'Ass.to della Cooperazione, del Commercio dell'Artigianato e della Pesca 12/07/2000; del D.M. 2.04.68 n° 1444,

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

dell'art. 27 L. n. 865/1971 e degli art.li 12 e 14, comma 2° L. reg. n. 71/1978. Eccesso di potere per travisamento. Illegittimità derivata e consequenziale. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti.

Con la deliberazione consiliare n. 22/2019, oggetto del presente giudizio (**doc. 1, cit.**), è stato adottato il Piano di Urbanistica Commerciale ed il Consiglio comunale, come detto, ha dato per scontato che le zone D1 e D2 abbiano destinazione commerciale, tant'è che è stato ripetutamente affermato che il Piano anzidetto non è in variante al PRG. Inoltre, sono stati approvati due emendamenti: col primo è stata espunta dal PUC la struttura commerciale proposta dalla Kalos; col secondo, è stata cassata dalle previsioni del PUC la grande struttura di vendita proposta dalla ricorrente (cfr. emendamento n. 2 e la tavola allegata).

Al riguardo, il consigliere comunale Costantino (deliberazione cit. pag. 3) ha richiamato le deliberazioni consiliari del 2018 con le quali erano state respinte le proposte di variante rispettivamente presentate dalla soc. D'Amore e dalla Kalos. Lo stesso ha fatto il consigliere Lo Turco. Prima di loro il Presidente aveva dichiarato che: *"... la proposta in discussione non avrebbe dovuto prevedere i due interventi in oggetto..."*. Dopodiché i su citati emendamenti sono stati approvati.

E' stato quindi reiterato quanto disposto con la citata deliberazione consiliare n. 19/2018 (**doc. 8, cit.**), impugnata col ricorso al T.A.R. n. 1468/2018 R.G., con la quale era stata bocciata la proposta della ricorrente volta a localizzare una grande struttura di vendita in zona agricola.

Ciò posto, l'assunto contenuto nella deliberazione consiliare n.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

19/ 2018 (doc. 8, cit.) – secondo il quale vi sarebbero state aree disponibili, con destinazione commerciale, nella zona D1 -- costituisce il frutto di un palese travisamento di fatto derivante dalla violazione delle norme indicate nell'epigrafe del presente motivo. Tale travisamento inficia anche la deliberazione consiliare n. 22/2019, impugnata col presente atto.

Invero, nella dichiarazione di voto del presidente, contenuta nell'anzidetta deliberazione n. 19/2018 (alla quale aderirono altri consiglieri), a conforto del fatto che le strutture commerciali sarebbero state insediabili nella località Chianchitta (che ha destinazione "D1" industriale) - e che pertanto non si poteva procedere alla variante semplificata proposta dalla soc. D'amore perché nel territorio comunale vi sarebbero state aree alternative sufficienti per insediare una grande struttura di vendita – sono state citate le deliberazioni consiliari nn. 63/2015, 32/2016 e 33/2016 - adottate in attuazione di alcune sentenze pronunziate dal T.A.R. adito - con la quali erano state autorizzate alcune lottizzazioni nella località anzidetta.

Detto questo, si ricostruiscono i fatti che hanno preceduto la deliberazioni consiliare nn. 19/2018 e 22/2019.

Con deliberazione commissariale n. 9 dell'11.03 2009 (doc. 14), fu autorizzato un piano di lottizzazione presentato dal signor M. Lo Turco nella citata località Chianchitta (D1) per la realizzazione di una media struttura di vendita. All'epoca, però, non si tenne conto del fatto che la destinazione industriale era incompatibile con quella commerciale e bisognava, pertanto, procedere ad una variante urbanistica.

Il PRG, come strumento attuativo della zona D1, aveva indicato il

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P) previsto dall'art. 27 della L. n. 865/1971, esteso all'intera zona.

Nella proposta approvata con la citata deliberazione commissariale n. 9 dell'11.03 2009 (doc. 14, cit.) si legge:

"RITENUTO il progetto semmai compatibile con la zona D1 essendo ormai decaduto il vincolo di inedificabilità che preclude al singolo ... la possibilità di edificare in assenza di piano particolareggiato, risultando ormai il termine di anni 10 (...) dalla data di approvazione del P.R.G. ... trascorso senza che sia stato approvato il relativo piano particolareggiato ed anche in considerazione del dettato della L.R. N° 28/1999 ... del D.P.R [Reg.] 11/07/2000, del Decreto 12/07/2000, del Decreto Ministeriale n° 1444 del 1968 (con il quale viene spiegato che "l'insediamento produttivo" è inteso come luogo in cui si svolgono le attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi), dell'art. 27, comma 6 della legge 865 del 1971 (che disciplinando i piani per gli insediamenti produttivi prevede al loro interno impianti di carattere artigianale, commerciale e turistico);

CONSIDERATO che il progetto non viene identificato tra le fattispecie per cui è possibile intervenire in variante allo strumento urbanistico con la procedura della conferenza dei servizi mediante procedimento semplificato e che pertanto si è proceduto all'espletamento della pratica ricorrendo alla procedura ordinaria."

In sintesi, poiché lo strumento attuativo previsto dal PRG - costituito dal P.I.P. esteso all'intera zona D1 - era scaduto, il Comune ritenne che fosse consentito l'intervento del singolo e poiché, secondo l'Ente locale, le norme indicate nel brano della deliberazione sopra trascritto (L. reg. n. 28/1999; D.P.Reg. 11.07.2000; D. Ass. 12.07.2000; D.M. n. 1444/1968; art. 27 l. n. 865/1971) avrebbero equiparato urbanisticamen-

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

te l'uno con l'altro, i vari tipi di insediamento produttivo (industriale, artigianale, commerciale e turistico), l'Ente medesimo ritenne di poter autorizzare la lottizzazione relativa ad una media struttura di vendita commerciale proposta dal signor M. Lo Turco nella predetta località Chianchitta che aveva destinazione industriale, senza però procedere ad alcuna variante dello strumento urbanistico generale.

Va da sé che si trattò di una palese violazione delle norme citate dallo stesso Comune.

Ed infatti, la L. reg. n. 28/1999 (*"Riforma della disciplina del commercio"*) non equipara gli insediamenti commerciali a quelli industriali. Al contrario, per il fatto stesso di richiamare, all'art. 5, comma 3° lett. e), la deroga di cui all'art. 30 L. reg. n. 29/1995 (che assimila, per le sole aree di sviluppo industriale ed entro termini definiti, determinate attività di distribuzione commerciale a quella di produzione industriale), sottolinea la differenza tra gli insediamenti anzidetti.

Il D.P. Reg. 11.07.2000 (GURS 28.07.2000 n. 35), costituendo provvedimento di attuazione della L. r.n.28/1999, in sintonia con essa, si occupa delle modalità di localizzazione degli insediamenti commerciali nella aree di sviluppo industriale.

Il D. Ass. 12.07.2000 (GURS 4.08.2000 n.36), richiede che per le medie e grandi strutture di vendita da ubicare in edifici esistenti sia attestato se la destinazione commerciale che si intende attivare è conforme alla disciplina urbanistica localmente vigente e, quindi, se ricade in un'area in cui possono essere consentiti rispettivamente insediamenti di medie o di grandi strutture di vendita. Per le strutture da ubicare in locali ancora da realizzare, richiede la presentazione della domanda volta

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la nuova costruzione.

Il D.M. n. 1444/1968, all'art. 5, distingue nettamente gli insediamenti industriali da quelli commerciali (per il che si richiama il motivo che segue).

L'art. 27 della L. n. 865/1971, nell'istituire il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), prevede, in via generale ed astratta, che al suo interno vi si possano insediare impianti produttivi e segnatamente impianti industriali, commerciali, artigianali e turistici. Non dice, però, che in ogni P.I.P. vi si possano realizzare tutte e quattro le tipologie di impianto su indicate, ma solo quelle conformi al PRG. Prova ne è che prevede l'approvazione di un P.I.P. in variante al P.R.G., allorquando la tipologia dell'insediamento da localizzare in una data area sia difforme dalla destinazione di zona impressa dallo strumento generale (per esempio, un impianto industriale in zona artigianale). A tal fine richiama la L. n. 167/1962 sui piani di zona, il cui articolo 8 disciplina, per l'appunto, l'approvazione del p.e.e.p. in variante. In Sicilia la procedura del P.I.P. in variante è quella dettata dall'art. 12, comma 7, lett. b), richiamato dal successivo articolo 18 della L. reg. n.71/1978, che regola i P.I.P..

Di conseguenza, se, per esempio, lo strumento urbanistico generale, in una data zona, ammette soltanto attività artigianali e commerciali, il P.I.P. potrà consentire che vi si allochino strutture turistiche o impianti industriali solo se sarà approvato in variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 12, comma 7, lett. b) L. r. n. 71/1978.

La citata deliberazione commissariale n. 9/2009 (che ha consentito

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

l'insediamento della media struttura di vendita del signor Lo Turco) ha pertanto violato le norme in essa richiamate, le quali non solo non possiedono il significato loro attribuito dal Comune, ma, addirittura, dicono il contrario.

In particolare, poiché nel caso di specie il P.I.P. non era stato adottato, il Comune consentì la realizzazione di una media struttura di vendita commerciale in zona industriale mediante un piano di lottizzazione.

Sennonché, per effetto della violazione delle norme su citate non procedette alla prescritta variante del PRG, che gli avrebbe consentito di insediare legittimamente una struttura commerciale in zona industriale.

Violò, pertanto, anche gli articoli 12 e 14, comma 2° L. reg. n. 71/1978, i quali, per i piani di lottizzazione in variante al PRG, prescrivono l'approvazione dell'Assessorato T. ed A. o, quanto meno, il preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Assessorato anzidetto.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 47 del 4.07.2012 (doc. 15) non approvò la proposta, presentata dal sig. M. Lo Turco, di variante al P. di L. approvato con la citata deliberazione commissariale n.9/2009.

Lo stesso giorno, con deliberazione n. 46 del 4.07. 2012 (doc. 16), non approvò un altro P. di L. presentato dal sig. Lo Turco, volto alla realizzazione di quattro medie strutture di vendita commerciale, ricadenti anch'esse nella località Chianchitta.

Poco dopo, con deliberazione n. 66 del 12.09.2012 (doc. 17) non approvò il P. di L. presentato dalla signora Maria Sciacca, volto alla realizzazione, sempre nella contrada Chianchitta, di nove lotti da adibire

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

ad attività artigianale.

In tutte le proposte di deliberazione (non approvate), facenti parte dei predetti provvedimenti consiliari fu riprodotto il “ragionamento” di cui alla deliberazione n. 9/2009, sopra trascritto (nella deliberazione n. 66/92 manca il riferimento all’art 27 L. n. 865/71).

Le tre deliberazioni del 2012 furono impugnate dinanzi al T.A.R Catania ed i ricorsi furono rispettivamente accolti con le sentenze nn. 2142/2013, n. 2243/2013 e 2244/2013 (docc. 18, 19 e 20).

Ebbene, il Comune, rimasto soccombente in tutti e tre i giudizi, non excepì mai che gli interventi commerciali ed artigianali proposti fossero incompatibili con la destinazione industriale della contrada Chianchitta, ma, come rilevato dal T.A.R. nelle sentenze anzidette, oppose, del tutto genericamente, ragioni sostanzialmente politiche (opposizione alla cementificazione selvaggia; asserita esigenza di affrontare la questione relativa ad un ordinato sviluppo del territorio; pretesa necessità di non votare nuove iniziative edilizie prima del nuovo Piano urbanistico). Di contro, sul piano urbanistico, si limitò ad osservare che, a norma dell’art. 15 comma 1° L. reg. n. 34/1996, ciascuno degli interventi proposti (e non approvati), avrebbe dovuto essere esteso ad almeno il 51% dell’intera zona. Tale eccezione fu rigettata dal TAR.

Poiché il Comune non diede esecuzione alle sentenze di accoglimento, i signori Lo Turco e Sciacca agirono in sede di ottemperanza; ed è per questa ragione che furono poi adottate le deliberazioni del commissario *ad acta*, coi poteri del consiglio nn.63/2015, 32/16 e 33/16 (docc. 21, 22 e 23) citate dal Presidente del Consiglio Comunale nella su indicata deliberazione n.19/2018 (doc. 8, cit.).

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Ciò posto - ed è questo il punto - le palesi violazioni commesse con la citata deliberazione commissariale n. 9/2009 (doc. 14, cit.) hanno condizionato, in negativo, tutti gli eventi successivi, giacché l'Ente ha sempre dato erroneamente per scontato - così reiterando le violazioni di legge ed i travisamenti commessi - che le strutture commerciali e quelle artigianali fossero compatibili con la destinazione "D1 industriale" impressa alla località Chianchitta.

Il che, come detto, non è.

Tale decisivo profilo della questione, si ripete, non è mai stato sollevato nelle citate deliberazioni consiliari nn. 46/12, 47/12 e 66/12 e non ha costituito oggetto dei successivi giudizi dinanzi al TAR.

Ciò non significa però che la destinazione della località Chianchitta, da industriale che era, sia diventata commerciale o, quanto meno, che le aree disponibili che vi ricadono abbiano quest'ultima destinazione, giacché il giudicato nascente dalle sentenze su indicate non ha affermato la compatibilità di un insediamento commerciale o artigianale con la destinazione industriale della contrada Chianchitta (perché non essendo stato il TAR chiamato a decidere sul punto, non lo ha esaminato).

In ogni caso ed a tutto voler concedere, il giudicato potrebbe, al più, riguardare solo le aree e gli interventi oggetto dei giudizi su citati e comunque vincolare solo le parti in causa, ma non può spiegare effetti nei confronti dei terzi, tra i quali la ricorrente. Basti pensare che la zona D1 si estende per più di diciotto ettari, mentre gli interventi su citati, complessivamente considerati, superano di poco i ventimila metri quadrati.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Del resto in materia urbanistica vige il principio della scindibilità, nel senso che, tanto per fare un esempio: *“La deliberazione di variante del piano regolatore generale, ... configura, nella parte in cui affievolisce i diritti soggettivi dei proprietari di detti beni, atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Pertanto, il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore degli altri, rimasti estranei al relativo procedimento, con la conseguenza che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario.* (Cassa. sez. un., 17/03/1989, n. 1357; Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 3). Né il Comune, senza aver adottato, nel rispetto del procedimento di legge, un'apposita variante al PRG, può pretendere di disapplicarne le parti o le relative norme di attuazione che non condivide (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013 n. 4472; Foro Amm. Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2013, 9, 2496).

I vizi sopra dedotti inficiano anche i provvedimenti impugnanti col presente ricorso.

Ed infatti, come risulta dalla lettura della deliberazione consiliare n. 22/2019, qui impugnata, il Comune persevera nel ritenere che la destinazione delle zone D1 e D2 sia commerciale, tant'è che dopo avervi localizzato anche le grandi strutture di vendita (cfr. anche le disposizioni del PUC sopra trascritte), sostiene che *“Con la elaborazione del piano Urbanistico Commerciale non è stato necessario procedere a variare le zone di P.R.G., per cui l'approvazione del Piano riguarda solo i criteri oggettivi di apertura delle varie tipologie di esercizio commerciale ...”*; ed ancora, dichiara che nella zona D era già stata prevista la parte commerciale (cfr. *“ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE*

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F158I
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

URBANISTICA E COMMERCIALE", pag. 18).

Il che come risulta dalle superiori censure è il frutto di un palese - e perdurante - travisamento di fatto, derivante dalle reiterate violazioni di legge sopra citate, giacché la destinazione urbanistica delle zone D1 e D2 è - e rimane - industriale ed artigianale e non commerciale.

Quel che è particolarmente grave nel caso di specie è che le censure sopra articolate erano contenute nel terzo motivo del citato ricorso al T.A.R. iscritto al. 1348/2018 R.G. (col quale è stata impugnata la delibera consiliare n. 19/2018). Di conseguenza, il consiglio comunale era del tutto consapevole del fatto che le destinazioni urbanistiche delle zone anzidette non erano compatibili con quella commerciale.

Ciò malgrado ha adottato la deliberazione n. 22/2019, in seno alla quale ha adottato il PUC, assumendo (contro il vero) che non sarebbe in variante al PRG ed ha approvato l'emendamento n. 2 con il quale ha escluso dal PUC l'intervento della soc. D'Amore.

E', evidente, pertanto, che con i provvedimenti impugnati col presente gravame sono state reiterate le superiori illegittimità.

Sotto altro, concorrente profilo, i provvedimenti anzidetti sono inficiati in via derivata e conseguenziale dai vizi che affliggono la deliberazione consiliare n. 19/2018, la quale è stata ripetutamente richiamata nella deliberazione n. 22/2019 (cfr. gli interventi del presidente e dei consiglieri Costantino e Lo Turco).

Sono altresì viziati da eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti perché (anche fidando sulla deliberazione n.19/2018), hanno dato inesattamente per scontata la vocazione commerciale delle citate zone D1 e D2.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

* * *

2. Violazione dell'art. 7 della L. n. 1150/1942 e del P.R.G. di Giardini Naxos approvato con D. Ass.n. 152/1985; del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; degli art.li 17 e 23 *ter* DPR n. 380/2001, recepito con la L. reg. n. 16/2016; degli art.li 41 e 45 L. Reg. n. 71/1978. Eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché sostengono che la modifica normativa disposta con l'adozione del PUC - per effetto della quale, nelle Z.T.O D1 e D2 è consentito l'insediamento delle grandi strutture di vendita - non costituirebbe variante al PRG.

Ciò posto, si tratta di assunti del tutto illegittimi perché la zona D1, con destinazione industriale, della località Chianchitta non consente di localizzarvi strutture commerciali, essendo a tal fine necessaria l'adozione di una variante urbanistica (da destinazione industriale a commerciale).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la zona D2, la quale ha destinazione artigianale.

Ed infatti, la variante sarebbe stata necessaria per entrambe le zone anzidette.

Sul punto, va preliminarmente rilevato che esiste una netta differenza tra attività industriale, da una parte, ed attività commerciale, dall'altra, che nasce già dal codice civile e segnatamente dall'art. 2195 c.c., il quale distingue la prima, diretta alla produzione di beni o servizi, dalla seconda, intermediaria nella circolazione dei beni.

La differenza tra attività commerciali, da una parte, ed industriali e artigianali, dall'altra, assume decisiva rilevanza sul piano urbanistico.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Basta esaminare l'art. 5 del D.M. 2.04.1968 n. 1444, infatti, per rendersi conto della diversità sostanziale che esiste tra le destinazioni anzidette e del differente carico urbanistico. Il citato D.M., invero, nel determinare i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi li individua nel 10% dell'intera superficie per gli insediamenti industriali o ad essi assimilabili (artigianali). Diversamente, per quanto riguarda gli insediamenti commerciali, stabilisce che a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici.

La differenza tra insediamento industriale o artigianale e commerciale si ripercuote anche sugli oneri di urbanizzazione. A norma dell'art. 41, della L. reg. n.71/1978, infatti, per gli insediamenti industriali e artigianali, l'incidenza degli oneri è sensibilmente inferiore a quella prevista per gli insediamenti commerciali. Il successivo art. 45 rinvia ad un emanando decreto assessoriale per la determinazione dei contributi di cui all'art. 10 della L n.10/1977 per quanto riguarda gli insediamenti artigianali, industriali e turistici, ma non per quelli commerciali.

Come ha ribadito il Consiglio di Stato: *"Ai fini della individuazione del mutamento di destinazione d'uso che causerebbe, in ragione del passaggio ad una diversa categoria funzionale, l'aumento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), non può prescindere dalla valutazione dell'utilizzo in concreto dell'immobile e, nel caso in cui questo svolga una funzione servente per un diverso immobile, della natura e della destinazione d'uso di quest'ultimo; il medesimo magazzino può determinare, pertanto, un*

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

differente carico urbanistico se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi nel mercato; in quest'ultima ipotesi, invero, la gestione del magazzino si inserisce, come fase autonoma, nel ciclo della commercializzazione, svolgendo esso un ruolo di intermediazione commerciale, in quanto, mediante il deposito, viene di fatto regolato il flusso ed il deflusso delle scorte.” (Cons. Stato, sez. IV, 13/11/2018, n. 6388; Foro Amministrativo (II) 2018, 11, 1915).

Ed ancora: “ (...) il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla destinazione industriale a quella commerciale. (...) ”(Cons. Stato, sez. VI, n.4469/2017; conf. T.A.R. Roma, sez. II, n. 9818/2017; T.A.R. Napoli sez. III, n. 4249/2017).

In ogni caso, e si tratta di un dato assorbente, ammesso in ipotesi, ma niente affatto concesso, che fino a qualche anno addietro la differenza tra destinazione industriale o artigianale e destinazione commerciale non fosse stata così netta ed avesse consentito, pertanto, di localizzare un insediamento commerciale in un'area con destinazione industriale o commerciale senza procedere ad una variante del PRG (ma così non è), adesso, tale differenza è diventata ormai insuperabile a seguito dell'entrata in vigore della L. Reg.n.16/2016 “*Recepimento dinamico del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*”

Ed infatti, l'art. 23-ter (“*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*”) del DPR n. 380/2001, recepito senza modificazioni dalla citata L. reg. n. 16/2016, dispone testualmente:

“1. (...), costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2.(...)."

Dunque, anche la semplice utilizzazione, in termini diversi da quelli originari, del medesimo immobile, seppure non accompagnata da opere edilizie, costituisce "mutamento rilevante della destinazione d'uso" se comporta il passaggio dalla categoria "commerciale" a quella "produttiva e direzionale" e viceversa.

La differenza, sul piano urbanistico, tra la destinazione industriale o artigianale e quella commerciale, trova ulteriore e significativa conferma in altre norme del DPR n. 380/2001, come recepito in Sicilia dalla L. reg n.16/2016.

Si richiama l'art. 17, comma 6° del DPR n. 380/01, recepito con modificazioni dall'art. 8 L. reg. n. 16/2016, che esonera gli insediamenti artigianali all'interno dei piani per gli insediamenti produttivi e quelli industriali, posti all'interno delle aree e dei nuclei industriali, dal pagamento degli oneri di urbanizzazione; mentre, invece, applica per intero le tabelle parametriche agli insediamenti commerciali e direzionali.

Al riguardo, il G.A. si è così espresso:

"Ai sensi dell'art. 7 l. 25 luglio 1956, n. 860 è consentito che, nell'ambito di lo-

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F158I
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

cali destinati a produzione artigianale, magazzino e depositi, una parte della superficie sia utilizzata per la vendita al pubblico di beni di diretta produzione dell'impresa artigiana, attività eventuale e sussidiaria o integrativa rispetto a quella principale di produzione dei beni stessi; deve ritenersi conseguentemente che configura un cambio di destinazione d'uso l'utilizzo del fabbricato a supermercato, essendo quest'ultima un'attività tipicamente commerciale non ravvisabile, nemmeno in parte, nell'attività artigianale per quanto sia presente la vendita diretta al pubblico dei beni prodotti.” (Cons. Stato, sez. IV, 13/07/2017, n. 3440; Foro Amministrativo (II) 2017, 7-08, 1540)

Detto questo, si rileva che il Comune ha violato le norme sopra richiamate, ed è incorso pure in un travisamento di fatto, nel sostenere che il PUC non costituisce variante al PRG, giacché anche una semplice modifica normativa del PRG costituisce variante a tutti gli effetti.

* * *

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - Regolamento per la professione di geometra.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 41quinques, comma 8° della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e del D.M.2 aprile 1968.

Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 3 l. reg. n. 10/1991 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Come detto - anche se nella deliberazione consiliare n. 22/2019 si afferma il contrario - è stata modificata la destinazione urbanistica delle zone D1 e D2, rispettivamente da industriale ed artigianale a commerciale.

Ciò posto, si ricorda che la zona D1 ha un'estensione di più di diciotto ettari, mentre quella D2 è superiore ad un ettaro. Si tratta, pertanto, di circa venti ettari.

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Ora, considerato che si è proceduto ad una variante del PRG, il Comune avrebbe dovuto:

- a. avvalersi, per la redazione degli elaborati di professionisti abilitati, per legge, all'attività di pianificazione;
- b. rimodulare gli standards urbanistici (D.M. 2 aprile 1968) del PRG, tenendo conto del fatto che un'area di circa venti ettari da industriale ed artigianale che era, è diventata commerciale;
- c. motivare adeguatamente in ordine alla necessità di sopprimere le aree a destinazione industriale (D1) e artigianale (D2) per realizzare un'unica area con destinazione commerciale;
- d. tenere conto del fatto che, come risulta dagli atti in possesso del Comune medesimo nella contrada Pallio (che è quella nella quale era stata localizzata la grande struttura di vendita della ricorrente) esiste un polo commerciale.

a. - Per quanto riguarda il primo punto, come risulta dagli atti (cfr. proposta approvata con la delibera n. 22/2019, pag. 2: "Rilevato ..."; nonché l'elaborato denominato "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI ..."), gli elaborati del PUC sono stati predisposti dal Geometra Francesco Galeano e dal Geometra Salvatore Cundari. Si tratta di tecnici dipendenti dal Comune di Giardini privi di adeguato titolo professionale. Si ricorda, infatti, che, in forza dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929, i geometri non hanno competenza in materia di pianificazione urbanistica. La lettera q) del predetto art. 16 consente, al più, ai geometri, di espletare le "mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

problemi tecnici."

Va da sé, invece, che la redazione di un piano di urbanistica commerciale riguardante l'intero territorio comunale esula dall'ambito delle predetta lettera q).

Al riguardo, il G.A., si è così espresso: *"La redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274."* (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15/06/2010, n. 2839; Foro amm. TAR 2010, 6, 1934);

"In linea generale, la redazione di un piano di lottizzazione (e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica) costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16, r.d. n. 274 del 1929." (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29/10/2008, n. 1466; Foro amm. TAR 2008, 10, 2694).

Ed ancora: *"La redazione di un piano di lottizzazione richiede una visione di insieme che pone problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra così come definita dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274."* (Cons. Stato, sez. IV, 03/09/2001, n. 4620; Foro Amm. 2001, 9).

Se, dunque, la redazione di un piano di lottizzazione esula dalla competenza professionale del geometra, *a fortiori* è estranea a detta competenza la redazione di un P.U.C., che contiene una variante al PRG estesa venti ettari.

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché hanno fatto propri atti ed elaborati redatti da soggetti privi del titolo professionale prescritto dalla legge.

b. - Per quanto riguarda il punto "b", come detto nelle censure che precedono, esiste una differenza netta tra le destinazioni industriale e artigianale, da una parte, e commerciale, dall'altra. Per il che, al fine di evitare inutili ripetizioni, si richiama il motivo che precede.

Detto questo, si pone in evidenza che l'aver illegittimamente ritenuto che il passaggio dalle destinazioni industriale ed artigianale a commerciale non costituisca variante al PRG, ha condotto alla totale assenza di istruttoria in ordine agli standards urbanistici.

Invero, in forza dell'art. 41 *quinques*, comma 8° l. 17 agosto 1942 n. 1150 (non abrogato dall'art. 136, comma 2° lett. b) del D.P.R. n. 380/2001) : *"In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi."*

In forza dell'art.1 del D.M. 2 aprile 1968: *"Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti."*

Di contro, dall'esame del PUC - almeno per quanto riguarda le aree D1 e D2 che si estendono per circa venti ettari - non risulta si sia proceduto a tanto.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

A questo proposito si ricorda che l'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, intitolato "*Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*", dispone:

"I rapporti massimi di cui all'articolo 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) *nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;*

2) *nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative."*

Esiste, quindi, una netta differenza tra gli standards relativi alle zone con destinazione industriale e quelli con destinazione commerciale.

Ebbene, almeno per quanto riguarda le zone D1 e D2, la questione degli standards urbanistici non è stata affrontata nel su trascritto art. 7 dell'elaborato intitolato "*Attuazione delle direttive e degli indirizzi di programmazione urbanistica commerciale*" (doc.12,cit.), fatta eccezione per un generico richiamo ai provvedimenti attuativi della l. reg. n. 28/1999 ed alla dotazione minima dei parcheggi pertinenziali, in relazione alla quale si è fatto rinvio al successivo art. 10.

c. - Per quanto riguarda il terzo punto, si ricorda che le varianti al

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

PRG devono essere motivate.

E' noto, infatti, che: *"La variante che interessi aree determinate del Piano Regolatore Generale, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione, richiede una motivazione specifica (...)"* (Cons. Stato, sez. IV, 08/05/2019, n. 2954; Redazione Giuffrè 2019). Ed ancora: *"Mentre ai fini della legittimità di una variante generale al piano regolatore è sufficiente, sotto il profilo della motivazione e dell'istruttoria, l'accertata esistenza di problematiche, anche di ordine generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie o illogiche, che incidano in senso negativo sulle condizioni di vita dell'intera cittadinanza (quali, ad esempio, quelle dei parcheggi, della viabilità, del verde pubblico, etc.), occorrono invece una motivazione specifica e un'istruttoria altrettanto puntuale nel caso di varianti aventi finalità specifiche e oggetto circoscritto ovvero incidenti su aspettative qualificate."* (Ricorso straordinario; Consiglio di Stato, sez. I, 14/05/2014, n. 5413; Foro Amm. (II) 2014, 5, 1473).

Di contro, se – come è avvenuto nel caso di specie – il Comune ha adottato il PUC senza rendersi conto del fatto che esso contiene una variante al PRG, ne è derivato che non ha per nulla motivato in ordine alle ragioni urbanistiche che lo hanno indotto a tanto.

d. - Con riferimento al citato intervento in variante della Kalos srl – ricadente nella contrada Pallio e confinante con quello della soc. D'Amore - l'A.R.T.A. si espresse così nel parere n. 29 del 18.11. 2010 (allegato alla deliberazione consiliare n. 54/2011, che approvò la variante; **doc. 7, cit.**): *"L'area di intervento ricade in zona E del vigente P.R.G. (...). Trattasi tuttavia, secondo quanto si evince dalla relazione dello U.T.C. ... di un lotto residuale incolto, intercluso tra una grande strutture di vendita al dettaglio, una struttura alberghiera in corso di completamento, un impianto sportivo*

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

con campi da tennis, ed un'ampia area destinata a mercato comunale. Il contesto territoriale adiacente, inoltre, servito da viabilità statale (tratto interno), ed ampie strade comunali, per la presenza di numerose attività commerciali in esercizio e di progetti PRUSST, già approvati dal consiglio comunale, relativi ad insediamenti produttivi, si qualifica di fatto come polo commerciale della città" (parere cit., pag.1).

Dopodiché, nella terza pagina, soggiunse: "Considerato altresì che l'area d'intervento ricade in un'area fortemente antropizzata e già dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria e, in definitiva, inserita all'interno del tessuto di espansione urbana a vocazione turistico commerciale del centro abitato."

Il Consiglio Comunale approvò la variante proposta dalla Kalos srl con la citata deliberazione n° 54 del 19.09.2011 (doc. 7,cit.). Riconobbe, pertanto, e diede atto che l'obiettivo destinazione urbanistica delle aree immediatamente circostanti al terreno oggetto dell'intervento della soc. D'Amore è quella di "polo commerciale".

Nel D. Ass. n.136/Gab del 27.04.2015, con il quale è stata approvata la V.A.S. relativa al P.U.C. di Giardini Naxos (doc. 24), e segnatamente nel secondo "CONSIDERATO" di pag. 5, si dà atto che "nella zona periferica, in particolare nella via Consolare Valeria (...) si collocano le grandi strutture di vendita (n.4), n.1 medio centro commerciale - n.1 media struttura - n.8 esercizi di vicinato specializzati e non (...)."

Al riguardo, va detto che la via Consolare Valeria (citata nel D. Ass.) delimita il fronte Nord della contrada Pallio nella quale è stato localizzato l'intervento della ricorrente.

Va da sé, pertanto, che l'obiettivo destinazione dei luoghi è quella commerciale.

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

Ciò posto, se è vero che in materia di pianificazione urbanistica, il Comune è munito di ampi poteri discrezionali, è altrettanto vero che le scelte fatte in tale sede devono comunque essere logiche e non possono costituire il risultato di errori di fatto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2822/2017; Cons. Stato, sez. IV, n. 874/2017).

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati sono illegittimi sia perché - considerato che, in realtà, è stata adottata una variante al PRG - la stessa avrebbe dovuto essere sorretta da idonea motivazione, sia ancora perché non solo non si è tenuto conto dell'obiettiva situazione dei luoghi, quali risulta dai provvedimenti sopra trascritti, ma non si è neppure motivato sul perché, ai fini del PUC ed agli emendamenti approvati, si sia voluto continuare a considerare come agricola un'area (contrada Pallio) che ha perso da tempo le caratteristiche proprie di tale zona e si sia espunto dal predetto strumento di pianificazione l'intervento proposto dalla soc. D'Amore.

Istanza di riunione

Il presente ricorso è soggettivamente ed oggettivamente connesso a quello iscritto al n. 1468/2018 R.G., pendente dinanzi al T.A.R. adito (assegnato alla prima sezione).

Se ne chiede, pertanto, la riunione al gravame anzidetto.

P.Q.M.

La società ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On. le Tribunale Amministrativo Regionale adito

voglia

1. preliminarmente, riunire il presente ricorso a quello iscritto al n.

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

1468/2018 R.G.:

2. annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, ed emettere ogni statuizione conseguenziale;
3. condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento spese e dei compensi del giudizio, oltre spese gen. Cpa. ed Iva.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e pertanto sarà versato il contributo unificato di € 650,00.

Saranno prodotti - anche mediante più depositi, data la mole - i seguenti documenti:

1. copia deliberazione C.C. n. 22 del 27 maggio 2019;
2. copia visura relativa alla pubblicazione della deliberazione all'Albo pretorio;
3. copia verbale conferenza dei servizi del 12.09.2011, con allegati;
4. copia verbale conferenza dei servizi del 13.07.2011;
5. copia parere A.R.T.A. n. 51 del 5.09.2011;
6. copia deliberazione C.C. n. 21 del 28.04.2014;
7. copia deliberazione C.C. n. 54 del 19.09.2011;
8. copia deliberazione C.C. n. 19 del 7.05.2018, con acclusi dati sulla pubblicazione;
9. copia D. Ass. n. 152/1985;
10. copia norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Giardini Naxos;
11. copia tabella dei tipi edilizi per zone omogenee del PRG di Giardini Naxos;
12. copia norme PUC - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI;
13. copia Tavola 2 PUC;
14. copia deliberazione Commissariale n. 9 dell'11.03.2009;
15. copia deliberazione C.C. n. 47 del 4.07.2012;
16. copia deliberazione C.C. n. 46 del 4.07.2012;

AVV. GUIDO BARBARO

Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

- 17. copia deliberazione C.C. n. 66 del 12.09.2012;
- 18. copia sentenza TAR Catania n. 2142/2013;
- 19. copia sentenza TAR Catania n. 2243/2013;
- 20. copia sentenza T.A.R. Catania n. 2244/13;
- 21. copia deliberazione commissario ad acta n. 63 del 15.12.2015;
- 22. copia deliberazione commissario ad acta n. 32 del 16.05.2016,;
- 23. copia deliberazione commissario ad acta. n. 33 del 30.06.2016;
- 24. copia D. Ass. n.136/Gab del 27.04.2015.

Messina, 30 ottobre 2019

Firmato digitalmente da

GUIDO BARBARO

T = AVVOCATO
C = IT
Data e ora della firma: 30/10/2019 17:54:16

avv. Guido Barbaro

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it
98123 MESSINA

PROCURA

rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma 3° cod. proc. civ.,

Noi sottoscritte, Lidia D'Amore (c.f. DMRLDI62B66L042I), nata a Taormina il 26.02.1962 e residente in Giardini Naxos (ME), Strada Zagari s.n. e Francesca D'Amore (c.f. DMRFNC57D69E555N), nata a Letojanni (ME) il 29.04.1957, residente in Forza D'Agrò (ME), Contrada Fondaco Parrino s.n. - nella qualità di socie accomandatriche e legali rappresentanti della **D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s.** c.f. 02519390831 (già Immobiliare D'Amore di D'Amore Salvatore & C. S.a.s.), con sede in Giardini Naxos, via Consolare Valeria, 166 - nominiamo e costituiamo procuratore e difensore della **D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s.**, perché la rappresenti e difenda nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione Staccata di Catania, di cui al suo esteso ricorso, l'avvocato Guido Barbaro (c.f.: BRB GDU 55M29 F1581; pec: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it; fax. 090/6513473), del Foro di Messina. Eleggiamo domicilio in Catania, via Cervignano, 15, presso lo studio dell'avv. Katia Riolo (C.F.: RLIKTA75S54C351U; pec: katia.riolo@pec.ordineavvocaticatania.it). Prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico conferito con la presente procura. Dichiariamo di essere state rese edotte circa i rischi del contenzioso e del grado di complessità dell'incarico conferito con la presente, delle caratteristiche dell'incarico, delle attività da espletare, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiariamo di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Dichiariamo, altresì, che ci sono stati comunicati gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avv. Guido Barbaro.

Messina, 21 ottobre 2019


D'AMORE
di L. e F. D'Amore & C. s.a.s.
Via Consolare Valeria, 166
98035 GIARDINI NAXOS (ME)
P.IVA: 02519390831


D'AMORE
di L. e F. D'Amore & C. s.a.s.
Via Consolare Valeria, 166
98035 GIARDINI NAXOS (ME)
P.IVA: 02519390831

Vere e autentiche sono le firme


avv. Guido Barbaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto, avv. Guido Barbaro (c.f.: BRBGDU55M29F1581) del Foro di Messina, procuratore e difensore della **D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s.** (c.f. e P. Iva 02519390831), ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. (D.Lgs. n. 82/2005),

ATTESTO

che la presente copia informatica, contenente procura alla lite, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso, dal quale è stata estratta.

Messina, 22 ottobre 2019

Firmato digitalmente da
GUIDO BARBARO
T = AVVOCATO
C = IT
Data e ora della firma: 22/10/2019
18:53:06

avv. Guido Barbaro

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F158I
st.barbaro@gmail.com
98123 MESSINA

**RELAZIONE DI NOTIFICA
A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

ai sensi dell'art. 3 bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Guido Barbaro, con studio in Messina, via Luciano Manara n. 19 (C.F.: BRBGDU55M29F158I - PEC: avvguidobarbaro@pec.giuffrè.it), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, in forza del disposto di cui all'art. 3 bis della legge n.53/1994 e successive modifiche e integrazioni, nella qualità di procuratore e difensore - in forza di procura rilasciata il 21 ottobre 2019, allegata, ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., in calce al ricorso al T.A.R. Catania di cui appresso - della D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s., c.f. e P. Iva 02519390831 (già Immobiliare D'Amore di D'Amore Salvatore & C. S.a.s.), con sede in Giardini Naxos (ME), via Consolare Valeria, 166 - in persona delle socie accomandatari e legali rappresentanti, signore, Lidia D'Amore (c.f. DMRLDI62B66L042I), e Francesca D'Amore (c.f. DMRFNC57D69E555N),

NOTIFICO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente:

1°- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania in formato PDF, da me firmato digitalmente (PADES-BES), oggi, 30 ottobre 2019 (nome del file: "D'AMORE PUC"), proposto dalla predetta società D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s. (c.f. e P. Iva 02519390831)

contro

1. Il Comune di Giardini Naxos (ME) (C.F. 00343940839), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, dom.to per la carica presso la Casa Municipale;
2. l'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
3. l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F1581
st.barbaro@gmail.com
98123 MESSINA

per l'annullamento

- 1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Giardini Naxos n. 22 del 27 maggio 2019, pubblicata all'albo pretorio del Comune anzidetto dal 18 luglio al 2 agosto 2019, con la quale è stato adottato il Piano di Urbanistica Commerciale;
- 2) del decreto di approvazione del Piano anzidetto, emesso dall'Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente (del quale la ricorrente non conosce né la data né il numero);
- 3) o, in mancanza di provvedimento assessoriale espresso, del provvedimento tacito di approvazione del Piano medesimo, formatosi, per decorso del termine, ai sensi dell'art. 5, comma 5° della l. reg. n. 28/1999;
- 4) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

2° - **procura alle liti**, rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., in data 21 ottobre 2019, in foglio separato ma congiunto in calce al suddetto ricorso al T.A.R. Catania (nome del file: "PROCURA D'AMORE S.A.S."), dalle su indicate signore Lidia D'Amore (c.f. DMRLDI62B66L042I), e Francesca D'Amore (c.f. DMRFNC57D69E555N), nella qualità di socie accomandatari e legali rappresentanti della predetta D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s..

Entrambi gli atti su indicati sono allegati al messaggio di posta elettronica certificata, inviato dall'indirizzo mittente: **avvguidobarbaro@pec.giuffre.it**, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE):

1° - al **Comune di Giardini Naxos (ME)** (c.f. 00343940839), in persona del Sindaco *pro tempore*, al seguente indirizzo pec: **protocollogiardininaxos@pec.it**, estratto, oggi, 30 ottobre 2019, dal portale internet (sito istituzionale) del Comune anzidetto e dall'I.P.A.;

2° - all'**Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente** (c.f. 80012000826), in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania** (c.f. 80014130878), al seguente indirizzo pec: **ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto oggi 30 ottobre 2019, dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e dal sito istituzionale *internet* dell'Avvocatura dello Stato;

AVV. GUIDO BARBARO
Via Luciano Manara, 19
Tel. 090/694455 - Fax. 090/6513473
COD. Fisc.: BRB GDU 55M29 F158I
st.barbaro@gmail.com
98123 MESSINA

3° - all'Avvocato Giovanni Marchese (c.f. MRCGNN63A30F158B) del Foro di Messina, procuratore e difensore costituito del Comune di Giardini Naxos (ME) (c.f.. 00343940839), in persona del Sindaco p.t., nel giudizio dinanzi al T.A.R. Catania n.1468/2018 R.G. - al seguente indirizzo pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, estratto oggi 30 ottobre 2019, dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- che l'atto notificato (ricorso al T.A.R. Sicilia-Sez. Staccata di Catania - nome del file: "D'AMORE PUC") è documento informatico (in formato PDF), predisposto e firmato digitalmente dal sottoscritto, oggi 30 ottobre 2019, con firma Pades-Bes;

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 *bis* della legge n. 53/1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16-*undecies* D.L. n. 179/2012:

- che la su citata procura alla lite (nome del file: "PROCURA D'AMORE S.A.S.") è copia informatica conforme all'originale analogico, in mio possesso, dal quale è stata estratta, rilasciata il 21 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., in foglio separato, ma congiunto, in calce al suddetto ricorso al T.A.R. Catania, dalle predetto Signore Lidia D'Amore e Francesca D'Amore, nella qualità di socie accomandatari e legali rappresentanti della predetta D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s. .

Messina, 30 ottobre 2019

Firmato digitalmente da

GUIDO BARBARO

T = AVVOCATO

C = IT

Data e ora della firma:

30/10/2019 19:28:58

avv. Guido Barbaro

Dettaglio Email

Mittente: avvguidobarbaro@pec.giuffre.it

Destinatari: protocollojardininaxos@pec.it

Data: 30-10-2019 Ora: 19:48 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



Alu- 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso dinanzi al Tar di Catania promosso dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s.**;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania promosso dalla Soc. D'Amore di L. e F. D'Amore & C. S.a.s**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura *ex art. 83 c.p.c.* al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via.....;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli art. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE


N. 153 DEL 18.11.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 12.11.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.805.60... sull'intervento Cap. 1265 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 12/11/19


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro





87.108

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Presidente
P. Lo Tico



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
